



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente gli esercizi alberghieri e della ristorazione del Comune di Riviera

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e gli artt. 23 e 44 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 53 della Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023 e il Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione (RLear) del 7 giugno 2023;

ordina

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza mira a disciplinare gli aspetti di competenza del Municipio in materia di esercizi pubblici delegate dalla Legge sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione, il relativo Regolamento, come pure le altre normative applicabili in materia.

Art. 2 Competenze

¹Il Municipio, per il tramite della Cancelleria comunale, è competente per:

- a) richiedere gli orari e giorni di attività dell'esercizio pubblico e comunicarli all'Autorità cantonale;
- b) rilasciare permessi speciali per vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative;
- c) autorizzare eccezionalmente l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione;
- d) rilasciare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito dall'art. 21 Lear durante occasioni straordinarie;
- e) la denominazione degli esercizi pubblici sul proprio territorio;
- f) il rilascio delle attestazioni di idoneità relativo ai locali degli esercizi pubblici;
- g) l'apertura di procedure di contravvenzione nei casi di propria competenza.

²Il Municipio ha pure la facoltà, avvalendosi del Posto di Polizia di Biasca, di:

- a) imporre misure immediate e temporanee per la salvaguardia dell'ordine pubblico;
- b) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi dove si svolgono manifestazioni;
- c) vigilare sul rispetto della quiete e dell'ordine pubblico, come pure sul rispetto delle condizioni di rilascio dei permessi di cui al cpv. 1 e 2 nonché di ogni altro compito attribuitogli da norme di diritto superiore.

Art. 3 Orari di attività

¹Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le ore 02.00. I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le ore 06.00. Fanno stato eventuali eccezioni di cui all'art. 23 Lear.

²Il gerente ha l'obbligo di notificare alla Cancelleria comunale entro il 31 gennaio:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

³Eventuali modifiche permanenti vengono anch'esse comunicate alla Cancelleria.

⁴Previa comunicazione tempestiva da parte del gestore o del gerente al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dal capoverso 1. Questa chiusura posticipata non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 35 Lear.

⁵Gli esercizi possono anticipare l'orario di chiusura se le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela senza ulteriori formalità.

⁶Il Municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie. La richiesta può essere fatta senza particolari formalità.

Art. 4 Manifestazioni

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc...), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione. Essa può essere munita di condizioni e oneri.

Art. 5 Rispetto della quiete e ordine pubblico

¹La musica dal vivo proveniente da apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, nonché le voci degli avventori, non devono turbare la quiete pubblica.

²Dopo le 22:00 essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni.

³Il gerente può richiedere l'intervento della polizia nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento degli avventori che non osservano le disposizioni in materia.

Art. 6 Permessi speciali

¹I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni. La durata massima di un singolo permesso è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

²I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione. Egli designa un responsabile della gestione, il quale è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

³Per permessi speciali oltre i 4 giorni il responsabile deve essere in possesso del diploma da esercente o titolo equivalente.

⁴I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della Lear, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

⁵L'istanza per l'ottenimento di un permesso speciale va inoltrata alla Cancelleria comunale almeno 20 giorni prima dell'evento. Essa deve contenere:

- generalità e contatto telefonico dell'organizzazione;
- generalità e contatto telefonico del responsabile;
- indicazione specifica di luogo, data, orari di inizio e fine della mescolta;
- indicazioni sulla tipologia di cibo e bevande vendute (analcoliche, alcoliche e/o distillati);
- attestato dell'assicuratore o copia della polizza di assicurazione con una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 di franchi per ogni sinistro;
- se il permesso è richiesto per più di 4 giorni, copia del diploma da esercente o titolo equivalente del responsabile;

⁶Alla decisione, se del caso, sarà allegata copia della patente per il commercio al minuto di bevande alcoliche emanata dal Dipartimento competente.

Art. 7 Estensione straordinaria dei posti

¹Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

²Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l'una.

³L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

⁴La richiesta va inoltrata alla Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima dell'estensione. Essa deve indicare:

- il numero di posti desiderati da aggiungere;
- durata precisa dell'occupazione prevista.

Art. 8 Attestazione di idoneità dei locali

¹Il Municipio rilascia una dichiarazione, previo ottenimento di preavviso dal Laboratorio cantonale, che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali a norma del RLear.

²L'attestazione di idoneità dei locali dev'essere conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.

³L'istanza va presentata tramite formulario ottenibile presso l'Ufficio tecnico o sportello online, interamente compilato e corredato degli allegati richiesti.

Art. 9 Denominazione degli esercizi pubblici

¹Il Municipio è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.

²La denominazione non dev'essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.

³Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

Art. 10 Insegne

¹Ogni esercizio dispone all'esterno di un'insegna con la propria denominazione. Se del caso l'insegna dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi della legislazione edilizia.

²Il testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell'esercizio, conformemente al tenore dell'autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio.

³Non sono subordinati all'obbligo dell'esposizione dell'insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita e gli agriturismi.

Art. 11 Tasse

¹Il Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari, preleva le seguenti tasse:

- a) Tassa per permesso speciale: CHF. 100.00 al giorno, massimo CHF. 1'000.00
- b) Tassa per deroga d'orario: CHF. 30.00 all'ora
- c) Tassa per estensione dei posti esterni: CHF. 0.50 per posto al giorno, minimo CHF. 60.00, massimo CHF. 1'000.00
- d) Tassa attestazione idoneità locali: CHF. 100.00

²Le tasse di cui al punto a) e b) sono gratuite per enti e associazioni senza scopo di lucro con sede sul territorio del Comune. Resta riservata la facoltà di prescindere dal prelievo delle stesse tasse in casi particolari secondo i disposti RLear.

Art. 12 Infrazioni

¹Il Municipio è competente per punire le infrazioni al:

- a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) rispetto dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) rilascio dell'autorizzazione sugli impianti pubblicitari;
- d) rilascio e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d'orario.

²È applicabile, oltre la Lear, la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

³Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del Dipartimento delle Istituzioni sono perseguite e giudicate insieme da quest'ultimo.

Art. 13 Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni dei servizi amministrativi è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione al Municipio.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato

Art. 14 Disposizioni abrogative

Sono abrogati:

- a) l'art. 2, cpv "Polizia comunale", punto "Deroga orario esercizi pubblici (all'ora)" e punto "Rilascio permesso speciale per vendita di cibi e bevande¹ (al giorno)" dell'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del Comune di Riviera del 15 novembre 2022;
- b) l'art. 7 dell'Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse in ambito edilizio, di opere pubbliche e pianificatorio del 7 novembre 2022;

come pure le rispettive Ordinanze municipali concernenti gli esercizi pubblici dei Comuni aggregati di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

Per il Municipio
Il Sindaco:  Vice Segretario: 
A. Pellanda C. Tarussio



Adottata con risoluzione municipale no. 89 del 29 gennaio 2024.

Pubblicata agli albi comunali dal 14 febbraio al 15 marzo 2024.

Riviera, 13 febbraio 2024